

Direttive

concernenti le condizioni per la concessione
di contributi e la procedura in caso di danni

Destinatari: Uffici cantionali
Comuni
Interessati
Periti ed esperti nella valutazione dei danni causati da
eventi naturali.

1° luglio 2026

fondssuisse

Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles
Schweizerischer Fonds für Hilfe bei nicht versicherbaren Elementarschäden
Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili

Thunstrasse 111 | CH-3006 Bern | Tel. 031 351 70 88 | info@fondssuisse.ch | www.fondssuisse.ch

1. Considerazioni generali

Art. 1	Nome, sede	3
Art. 2	Scopo	
Art. 3	Mezzi	
Art. 4	Consiglio di fondazione	
Art. 5	Diritto ai contributi	

2. Condizioni per la concessione di contributi

Art. 6	Sinistrati aventi diritto ai contributi	
Art. 7	Sinistrati esclusi dai contributi	
Art. 8	Criteri per i contributi	4
Art. 9	Cause dei danni	
Art. 10	Oggetti danneggiati	
Art. 11	Danni assicurabili	
Art. 12	Danni non considerati	5
Art. 13	Altre esclusioni	
Art. 14	Prevenzione	

3. Procedura di notifica

Art. 15a	Denuncia del sinistro	
Art. 15b	Compiti dei comuni	
Art. 16	Termini	6
Art. 17	Uffici cantonali (elenco degli indirizzi allegato)	

4. Accertamento dei danni

Art. 18	Compiti dei periti comunali	
Art. 19	Principi di stima	7
Art. 20	Aliquote (elenco in allegato)	8

5. Contribuzione

Art. 21	Prestazioni di terzi	
Art. 22	Contributi di fondssuisse	9
Art. 23	Deduzioni in base al reddito e alla sostanza	
Art. 24	Versamento dei contributi	10

6. Disposizioni finali

Art. 25	Modifiche	
Art. 26	Entrata in vigore	

7. Allegato

Allegato 1:	Tariffe per le prestazioni proprie e i terreni coltivabili distrutti	11
	Informazioni generali riguardanti fondssuisse	12
Allegato 2:	Elenco degli indirizzi degli uffici cantonali	13

1. Considerazioni generali

Art. 1 Nome, sede

¹ Il "Fondo Svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili" (fondssuisse) è una fondazione ai sensi dell'articolo 80 segg. del Codice civile svizzero (CC), con domicilio legale a Berna. Il Fondo è stato istituito dalla Società svizzera d'utilità pubblica in occasione dell'assemblea annuale del 24 settembre 1901 a Neuchâtel.

Art. 2 Scopo

¹ fondssuisse stanziava contributi volti a rifondere i danni attualmente non assicurabili provocati da eventi naturali non prevedibili.

² In via eccezionale possono venir presi in considerazione anche danni assicurabili per i quali non è usuale stipulare un'assicurazione a livello nazionale.

Art. 3 Mezzi

I fondi disponibili provengono dal reddito patrimoniale di fondssuisse, da donazioni della banca nazionale Svizzera, da contributi dei Cantoni e da altre donazioni. fondssuisse non viene finanziato né mediante le imposte dei contribuenti né mediante premi assicurativi.

Art. 4 Consiglio di fondazione¹

La direzione di fondssuisse è sottoposta al Consiglio di fondazione, composta da cinque membri, tre dei quali nominati dalla Società Svizzera d'utilità pubblica di Zurigo, e due dal Consiglio federale.

Art. 5 Diritto ai contributi

¹ Non sussiste alcuna pretesa giuridica a un contributo di fondssuisse. Il Consiglio di fondazione stabilisce in via definitiva l'ammontare dell'indennizzo.

² Il Consiglio di fondazione si riserva la facoltà di derogare, in casi particolari, alle norme di seguito riportate.

2. Condizioni per la concessione di contributi

Art. 6 Sinistrati aventi diritto ai contributi

¹ Persone fisiche di qualsiasi nazionalità con proprietà fondiaria e domicilio in Svizzera. L'affittuario ha diritto ad indennizzo in corrispondenza della parte del danno che è tenuto ad accollarsi secondo il contratto di locazione.

² Corporazioni (consorzi alpestri, consorzi RT e per la costruzione di strade agricole, enti ecc.) istituite per uno sfruttamento razionale del suolo o per la manutenzione di strade e impianti di trasporto agricoli e forestali, sempreché i loro membri siano persone fisiche.

³ Istituzioni private di pubblica utilità non sovvenzionate dallo Stato che versano in condizioni finanziarie precarie.

⁴ Persone giuridiche o società di persone che corrispondono praticamente a una ditta individuale.

⁵ Corporazioni di diritto pubblico (consorzi, patriziati, ecc.) non sovvenzionate dallo Stato che versano in condizioni finanziarie precarie.²

¹ (fino al 2024 il Consiglio di fondazione era denominazione "Commissione amministrativa")

² (applicabili per i danni occorsi a partire dal 1° giugno 2024)

Art. 7 Sinistrati esclusi dai contributi

¹ Confederazione, Cantoni, Comuni e rispettive frazioni, che non figurano sotto l'art. 6 cpv. 2 e 5.³

² Federazioni, associazioni, fondazioni, società anonime e società in accomandita, Sagl / s.r.l. (società a responsabilità limitata), come pure altre corporazioni di diritto privato e pubblico che non figurano sotto l'art. 6 cpv. 2-4.

Art. 8 Criteri per i contributi

Per la concessione dei contributi sono determinanti:

- a. l'entità del danno (ovvero i costi di progetto da sostenere);
- b. la situazione finanziaria del sinistrato (reddito e sostanza);
- c. l'impossibilità del sinistrato di adottare precauzioni per evitare il danno.

Art. 9 Cause dei danni

Vengono presi in considerazione i danni causati dai seguenti eventi naturali:

- a. allagamenti, alluvioni, straripamenti, inondazioni;
- b. frane, smottamenti, scoscendimenti, caduta di rocce;
- c. valanghe, pressione della neve;
- d. tempeste;
- e. fulmini;
- f. pioggia torrenziale e grandine, nella misura in cui non siano assicurabili;
- g. siccità e gelo, nella misura in cui i danni non siano assicurabili.

Art. 10 Oggetti danneggiati

Vengono presi in considerazione i danni ai seguenti oggetti fatti salvi gli art. da 11 a 13:

- a. terre coltivabili;
- b. strade, sentieri, ponti, tombini, opere d'ingegneria civile;
- c. argini e opere di consolidamento dei letti dei torrenti;
- d. muri di sostegno, muri nei vigneti;
- e. Dintorni delle abitazioni;
- f. recinzioni;
- g. condotte esterne agli edifici, come tubature di drenaggio, canalizzazione e adduzione d'acqua, nonché captazioni di sorgenti;
- h. alberi fruttiferi, ceppi di vite ed altri portatori di frutta pluriennali;
- i. boschi.

Art. 11 Danni assicurabili

¹ Non vengono presi in considerazione i danni a qualsiasi oggetto che può essere assicurato contro l'incendio e quindi di riflesso anche contro i danni della natura (edifici, parco macchine, scorte ecc.). Diverse assicurazioni stabili e di cose consentono di assicurare volontariamente anche gli oggetti ubicati al di fuori degli edifici.

² I danni alle colture (perdita del raccolto) assicurabili contro gli eventi naturali non vengono presi in considerazione ai fini dell'indennizzo (per le eccezioni si veda l'art. 19, cpv. 5). La «Grandine Svizzera», così come altre compagnie assicurative, indennizza infatti, conformemente alle condizioni generali di assicurazione, anche i danni alle colture causati da eventi naturali diversi dalla grandine, nonché, almeno in parte, i costi per il ripristino dei terreni agricoli danneggiati.

³ (applicabili per i danni occorsi a partire dal 1° giugno 2024)

Art. 12 Danni non considerati

Non vengono presi in considerazione i danni

¹ prevedibili che avrebbero potuto essere evitati adottando per tempo le precauzioni attuabili; rientrano in tale categoria anche i danni dovuti a manutenzione insufficiente o cura carente oppure eccessiva sollecitazione del suolo (concimazione eccessiva, colture non adeguate);

² non riconducibili a fenomeni atmosferici di violenza straordinaria (compresa l'umidità) o che si protraggono nel tempo (fatto salvo l'art. 19 cpv. 3);

³ che è molto probabile si ripetano ad intervalli ravvicinati;

⁴ causati da movimenti del terreno artificiali, dal difettoso funzionamento di impianti o da altri interventi diretti o indiretti da parte dell'uomo;

⁵ provocati da organismi nocivi animali o vegetali (fatto salvo l'art. 19 cpv. 11);

⁶ ... (abrogato a partire dal 1° luglio 2026)

⁷ al bosco causati dalla pressione della neve, grandine o incendi.

Art. 13 Altre esclusioni

¹ Il deprezzamento generale di un fondo, nonché la perdita di salario e guadagno che sono in relazione con i danni della natura.

² I danni a manufatti in costruzione.

³ I franamenti dei pendii coltivati che ricorrono periodicamente.

⁴ ... (abrogato dal 1° luglio 2026; la materia è ora disciplinata dall'art. 19 cpv. 7)

⁵ I provvedimenti presi a titolo esclusivamente preventivo.

Art. 14 Prevenzione

¹ fondssuisse può concedere contributi per misure aggiuntive che vanno oltre il mero ripristino e che servono a prevenire danni futuri (attenuazione delle situazioni di emergenza *prima* che si verifichino).

² Possono essere sostenute misure preventive volte a prevenire o ridurre i danni ai sensi degli articoli 9–11, qualora:

- a. si verifichino a breve o possano verificarsi entro un termine prevedibile;
- b. presentino un rapporto costi-benefici favorevole (grado di efficacia), ma i fondi propri non siano sufficienti per l'investimento (grado di autofinanziamento);
- c. presentino un'utilità di interesse pubblico, contribuiscano alla conservazione del paesaggio culturale e/o alla salvaguardia dei mezzi di sussistenza.

3. Procedura di notifica

Art. 15a Denuncia di sinistro

¹ Spetta alle persone interessate segnalare tempestivamente i danni (ovvero i progetti). Tutti i dati concernenti gli interessati e i casi di danno sono inseriti direttamente nel portale per la notifica dei danni.

L'accesso al portale elettronico per la notifica dei danni è accessibile tramite la seguente pagina web di fondssuisse: <https://tool.fondssuisse.ch>

² Qualora gl'interessati non siano in grado d'inserire autonomamente i danni, è il Comuni nel cui territorio si trova l'oggetto danneggiato a segnalarli, sempre tramite il portale elettronico per la segnalazione dei danni.

³ I danni di grande entità devono essere immediatamente segnalati a fondssuisse, affinché, se necessario, possa essere effettuato un sopralluogo da parte dei rappresentanti di fondssuisse prima dell'esecuzione dei lavori di riparazione.

Art. 15b Compiti del Comune

¹ I Comuni (in alcuni Cantoni un ufficio cantonale) si registrano nel portale dei danni tramite il link: <https://tool.fondssuisse.ch/onboarding> come punto di riferimento e inviano successivamente il modulo di autenticazione firmato a fondssuisse. Più Comuni possono gestire congiuntamente un punto di contatto.

² Il Comune esamina e conferma la domanda di contributo. Verifica in particolare i dati personali e la situazione finanziaria delle persone interessate.

³ Nei Comuni in cui non siano stati nominati periti da fondssuisse, il comune designa uno o più esperti neutrali (periti comunali) per la constatazione dei danni e la valutazione, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in vigore nei singoli cantoni. I costi delle valutazioni effettuate dal Comune sono di norma a carico del Comune.

⁴ In caso di eventi di grande entità, il Comune può designare dei periti per affiancare quelli di fondssuisse. Può inoltre raggruppare i singoli casi di danno in richieste collettive. Per l'erogazione dei contributi si veda l'art. 24.

Art. 16 Termini

¹ Termine di notifica

Il danno corredato dai verbali di stima deve essere notificato **a fondssuisse** tramite il portale elettronico per la notifica dei danni al più tardi entro tre mesi dal verificarsi o dall'appuramento dei danni.

Le richieste tardive sprovviste di una valida giustificazione saranno respinte.

² Termine di ripristino

Il ripristino dei danni deve aver luogo entro due anni. Il termine può essere prolungato in casi giustificati. Al più tardi cinque anni dopo il verificarsi dei danni viene annullata ogni pretesa d'indennizzo.

Art. 17 Uffici cantionali (elenco degli indirizzi allegato)

¹ L'ufficio cantonale può visualizzare le domande inoltrate tramite i Comuni nel portale elettronico dei danni e, se necessario, inserire commenti.

² Essi hanno il diritto di fare valutare i danni o di fare verificare le stime da esperti propri.

³ Tramite il portale dei danni, può consultare la corrispondenza e le decisioni relative ai contributi destinate ai Comuni o agli aventi diritto interessati.

4. Accertamento dei danni

Art. 18 Compiti dei periti e degli esperti

¹ **Organizzazione e procedura:** fatto salvo l'art. 15b, cpv. 3, i periti regionali incaricati da fondssuisse effettuano una stima per ogni caso di sinistro. Tutti i dati relativi al danno vengono inseriti nel portale dei sinistri.

² **Rilevamento dei danni e ulteriori accertamenti:** esiste un'assicurazione contro la grandine per le parcelle interessate? Sono possibili altre prestazioni assicurative (assicurazione privata, responsabilità civile ecc.)? I lavori di ripristino possono eventualmente essere sovvenzionati dalla Confederazione, dal Cantone e/o dal Comune?

³ **Informazione degli interessati sui principi di indennizzo:** fondssuisse non è né un'assicurazione né un'istituzione statale; le sue prestazioni sono volontarie e dipendono dalla situazione finanziaria degli interessati. Il ripristino dei danni deve avvenire nel modo più economico possibile. I miglioramenti rispetto allo stato precedente o le misure preventive devono essere indicati separatamente nella stima; l'eventuale contributo viene valutato caso per caso. I lavori di semplice manutenzione

non vengono presi in considerazione. I costi aggiuntivi rispetto alla stima non vengono considerati se non possono essere motivati in modo convincente.

4 Redazione della stima: occorre descrivere con precisione la causa del danno, l'entità del danno, lo stato degli oggetti danneggiati prima del verificarsi del danno, nonché le misure da adottare (distinguendo tra puro ripristino e misure aggiuntive/di prevenzione). I presunti costi di riparazione devono essere indicati in modo dettagliato (eventualmente richiedere preventivi).

5 Ricorso all'esperto di sinistri di fondssuisse e agli uffici cantonali competenti: in casi particolari e/o in presenza di costi elevati, nonché in caso di misure di prevenzione, occorre ricorrere all'esperto di sinistri di fondssuisse. Se necessario e previo accordo, occorre inoltre coinvolgere tempestivamente gli uffici cantonali competenti in materia di miglioramenti strutturali agricoli, opere idrauliche, servizio forestale, frutticoltura, parassiti, ecc.

6 Controllo dei lavori di ripristino e dei rendiconti: l'indennizzo viene normalmente fissato in base ai costi effettivi di ripristino. L'interessato deve essere invitato a redigere un rendiconto il più dettagliato possibile relativo alla riparazione del danno. Per i pagamenti a terzi, occorre richiedere le copie delle fatture e la prova di pagamento (o ricevuta). È compito del perito verificare la «veridicità» del rendiconto e, se necessario, correggerlo. Le spese devono essere registrate nel portale dei sinistri

Art. 19 Principi di stima

1 I lavori di ripristino devono essere eseguiti, per quanto accettabile e ragionevole, dal sinistrato stesso tramite mezzi propri. fondssuisse si riserva di accettare solo parzialmente le fatture di imprese, qualora il sinistrato fosse stato in grado di effettuare, almeno in parte, da solo i lavori di ripristino.

2 Per ottenere il contributo *ordinario* da parte di fondssuisse, è determinante che l'oggetto danneggiato ritrovi il suo stato originale. Sarà effettuata una ragionevole detrazione, per i miglioramenti nonché per la manutenzione ordinaria alla condizione precedente.

3 Nel caso di lavori di miglioria o di provvedimenti preventivi abbinati al ripristino dei danni (ad es. condotte di scolo o drenaggio) vi è la possibilità di ottenere contributi, il cui ammontare viene determinato sulla base dei singoli casi. È indispensabile sottoporre le misure previste, corredate di una stima dei costi, al parere di fondssuisse prima dell'esecuzione dei lavori. Ciò riguarda in particolare anche i danni legati a processi lenti e/o a cambiamenti geologici che si manifestano nel corso di un periodo prolungato senza intensità o improvvisità. Se necessario, occorre richiedere le perizie (geologiche) del caso.

4 I costi per il ripristino delle colture danneggiate devono essere ragionevolmente commisurati al valore reddituale del suolo. Qualora i lavori di ripristino non risultino giustificati a causa di costi troppo elevati, il deprezzamento rimanente può essere indennizzato applicando le aliquote menzionate nell'art. 20.

5 Assicurazione contro la grandine: per le colture che in maggioranza non vengono assicurate contro la grandine sul piano nazionale, è possibile concedere deroghe se i danni stessi non sono stati causati dalla grandine e se più del 20 % della superficie aziendale (superficie agricola utile SAU) risulta colpita oppure se una fetta consistente del rendimento annuale è andata persa. Ciò è il caso quasi esclusivamente per l'erba (cfr. art. 9 e art. 11 cpv. 2). Se l'assicurazione contro la grandine non indennizza, o indennizza soltanto in parte, le spese di ripristino del terreno coltivo, fondssuisse può accollarsi le spese scoperte.

⁶ Per tutti i danni a strade, sentieri, riva dei torrenti e ponti occorre chiarire a chi incombe l'obbligo di manutenzione. Supposto che diversi proprietari debbano partecipare alle spese, occorre allegare alla stima un elenco dei nomi e delle quote di partecipazione ai costi. Per i consorzi o le corporazioni analoghe, occorre sempre specificare la chiave di riparto dei costi.

⁷ In caso di danni a strade in ghiaia spazzate via dall'acqua, si deve tenere conto dello stato precedente e dello standard di costruzione; per la normale manutenzione e le attrezzature mancanti (ad es. cordoli trasversali) vengono effettuate delle detrazioni. Un ripristino a regola d'arte serve anche a prevenire danni futuri e ricorrenti. Ai fini della prevenzione possono essere concessi contributi anche per l'impermeabilizzazione della superficie o per la sistemazione (pavimentazione). Il semplice dilavamento della ghiaia da strade e piazze (danneggiamento dello strato di usura senza dilavamento del sottofondo) non dà normalmente diritto a un indennizzo.

⁸ Gli alberi da frutto (completamente sradicati o talmente danneggiati dalla grandine che devono essere considerati morti) entrano in considerazione soltanto se vengono sostituiti con la stessa quantità di piante giovani press'a poco nello stesso luogo.

⁹ Pascoli alpestri: le ore ordinarie di corvée (giornata di lavoro per diritto di alpe) che *devono* essere eseguite da coloro che caricano l'alpe non entrano in considerazione. I pascoli distrutti non vengono indennizzati, a meno che il pascolo su un alpeggio non debba essere ridotto in modo significativo e permanente a seguito di un sinistro.

¹⁰ I danni ai boschi vanno fatti stimare dal Servizio forestale. Si prendono in considerazione unicamente i casi di rigore (se i costi di approntamento e di sgombero non sono coperti dai sussidi o dal ricavo del legname).

¹¹ Animali nocivi: al fine di prevenire danni conseguenti ai sensi dell'art. 9, possono essere sostenute misure di lotta qualora in una determinata regione si sia verificata una proliferazione ciclica di massa, la maggioranza degli interessati partecipi a un trattamento il più possibile capillare e le misure siano cofinanziate in misura determinante dalle autorità pubbliche.

Art. 20 Aliquote

Le aliquote per le prestazioni proprie e per i terreni agricoli distrutti sono definite nell'Allegato. Esse vengono periodicamente aggiornate dalla Segreteria di fondssuisse, con il coinvolgimento degli esperti dei danni, e adeguate secondo necessità.

5. Contribuzione

Art. 21 Prestazioni di terzi

¹ Qualora per il ripristino dei danni causati da eventi naturali possano essere richiesti altri contributi (sovvenzioni della Confederazione, del Cantone e/o del Comune, prestazioni assicurative, pretese di responsabilità civile, ecc.), tali possibilità devono essere sfruttate integralmente, senza tenere conto di un eventuale contributo di fondssuisse. Devono inoltre essere dichiarate come prestazioni preliminari le donazioni già ricevute o promesse, nonché i contributi di organizzazioni di aiuto.

² Qualora i lavori di ripristino e/o le misure preventive siano sovvenzionati dalla Confederazione, dal Cantone e/o dal Comune, fondssuisse può concedere contributi per i costi residui rimanenti (unitamente a eventuali prestazioni del fondo cantonale di aiuto, fino al 90% dei costi complessivi, fatti salvi i casi di rigore).

³ Qualora i costi siano coperti in parte da prestazioni assicurative e/o sostenuti mediante altri contributi, fondssuisse può concedere contributi integrativi.

Art. 22 Contributi di fondssuisse

(applicabili per i danni occorsi a partire dal 1° gennaio 2023 come anche i progetti dal 1° gennaio 2026)

- ¹ Di regola il contributo di fondssuisse ammonta al 80 % del danno computabile.
- ² Il danno computabile è calcolato in base al danno riconosciuto di fondssuisse, tenendo conto di una deduzione eventuale stabilita sulla scorta della situazione finanziaria del sinistrato (art. 23).
- ³ Non vengono presi in considerazione i danni computabili inferiori a CHF 600.–. Per quanto riguarda i consorzi e le corporazioni simili, il danno minimo computabile dev'essere di CHF 1'000.–.
- ⁴ In alcuni Cantoni i contributi di fondssuisse sono completati da contributi dei Fondi di soccorso cantonali. Nel migliore dei casi il sinistrato deve assumere una franchigia del 10 %. In casi di rigore tale percentuale può venir ulteriormente ridotta.
- ⁵ Nel caso di misure aggiuntive di prevenzione e di progetti di investimento, i costi ammissibili e il contributo vengono garantiti in base al singolo progetto prima dell'esecuzione dei lavori; non sussiste alcun diritto al sostegno.

Art. 23 Deduzioni in base al reddito e alla sostanza

(applicabili per eventi occorsi a partire dal 1° maggio 2026)

- ¹ Sono determinanti i fattori di tassazione (reddito e sostanza imponibili dopo deduzione dei contributi sociali) nel domicilio fiscale del sinistrato. Spetta al Comune richiederli al domicilio del sinistrato.

2 Deduzione in base al reddito

Fino a CHF 100'000.- di reddito imponibile nessuna deduzione.
Da CHF 100'000.- a CHF 200'000.- : deduzione del **20 %** dell'importo che eccede CHF 100'000.-.
Oltre CHF 200'000 più nessun contributo.

3 Deduzione in base al patrimonio

Fino a CHF 1'500'000.- di sostanza imponibile nessuna deduzione.
Da CHF 1'500'000.- a CHF 2'500'000.- : deduzione del **5 %** dell'importo che eccede CHF 1'500'000.-.
Oltre CHF 2'500'000 più nessun contributo.

a	CHF101'000.-	deduzione	CHF 200.-
	CHF102'000.-		CHF 400.-
	CHF103'000.-		CHF 600.-
	CHF104'000.-		CHF 800.-
	CHF105'000.-		CHF1'000.-
	:		
	CHF110'000.-		CHF2'000.-
	:		
	CHF120'000.-		CHF4'000.-
	:		
	CHF140'000.-		CHF8'000.-
	:		
	CHF170'000.-		CH14'000.-
	:		
	CHF200'000.-		CH20'000.-

Esempio di calcolo:

Il danno rilevato ammonta a CHF 5'000.-.
Il sinistrato ha un reddito imponibile di CHF 105'600.- e una sostanza imponibile di CHF 1'520'000.-:

danno rilevato	CHF 5'000.-
ded. per miglioramento	CHF 1'000.-
ded. in base al reddito	CHF 1'200.-
ded. in base alla sostanza	CHF 1'000.-
danno computabile	CHF 1'800.-

Contributo di fondssuisse CHF 1'440.-
(80 %).

In casi eccezionali le deduzioni vengono maggiorate rispetto ai limiti massimi (cfr. art. 5). In caso di patrimonio esclusivamente vincolato, la segreteria può concedere deroghe caso per caso.

Art. 24 Versamento dei contributi

¹ I contributi di fondssuisse vengono versati direttamente ai beneficiari sulla base dei conteggi definitivi e delle ricevute di pagamento (agli uffici cantonali nei Cantoni di GL, GR e NW).

² Il perito ha l'obbligo di controllare i lavori di ripristino prima di procedere al versamento del contributo.

³ Se i lavori di ripristino non vengono eseguiti o vengono eseguiti soltanto parzialmente, oppure se un contributo viene ingiustamente versato per altri motivi, il sinistrato deve restituire completamente o parzialmente il contributo ricevuto.

⁴ Qualora, in occasione di eventi di grande entità, i lavori di sgombero e ripristino siano organizzati a livello centrale e prefinanziati dal Comune (o dal Cantone), i contributi di fondssuisse vengono rimborsati a favore dei privati interessati del Comune che ha effettuato il prefinanziamento. Nel caso di comuni in difficoltà finanziaria e/o con costi molto elevati dovuti a eventi meteorologici a carico del bilancio comunale, fondssuisse può rimborsare i costi prefinanziati anche in misura compresa tra l'80% e il 90% (trattamento di casi di rigore).

6. Disposizioni finali

Art. 25 Modifiche

Il Consiglio di fondazione di fondssuisse ha la facoltà di modificare le presenti direttive in qualsiasi momento adattandole a nuove condizioni.

Art. 26 Entrata in vigore

¹ Le presenti direttive entrano in vigore il 1° luglio 2026.

² Esse sostituiscono quelle emanate il 1° settembre 2024.

Berna, 23 giugno 2026

A nome del Consiglio di fondazione

La Presidente:

Il Segretario:

H. Z'graggen

D. Arni

7. Allegato

Allegato 1: Tariffe ai sensi dell'art. 20

¹ Tariffe per le prestazioni proprie (lavoro manuale e meccanico)

(validi per i danni verificatisi a partire dal 1° maggio 2026)

	CHF/Ora
Lavoro manuale	30.-
Trattore da 30 a 44 kW (41 - 60 PS)	50.-
Trattore da 45 a 74 kW (61 - 100 PS)	60.-
Trattore oltre 74 kW (oltre 100 PS) con cassone ribaltabile idraulico	100.-
Terra Trac da 30 a 44 kW (41 - 60 PS)	65.-
Terra Trac da 45 a 73 kW (da 61 a 100 PS)	75.-
Furgoni oltre 74 kW (oltre 100 PS) con cassone ribaltabile	90.-
(Le tariffe per trattori e Terra si intendono comprensivi di attrezzi.)	
Caricatore telescopico (attrezzatura inclusa)	60.-
Miniescavatore da 1,5 t a 3 t	40.-
Miniescavatori da 3,5 t a 6 t	50.-
Miniescavatori da 7 t a 10 t / escavatori a passo	70.-
Carrelli cingolati	25.-
Trasportatori cingolati da 1,5 t a 4 t	50.-
Legno proveniente dal proprio bosco, al m ³ , consegnato in loco	80.-
Consumo effettivo di carburante per piccoli attrezzi per litro	15.-

Per gli attrezzi qui non riportati possono essere calcolate le aliquote d'indennizzo secondo la ART (Stazione di ricerche Agroscope Reckenholz-Tänikon).

² Prezzo indicativo per terreno coltivo danneggiato (valore di rendimento)

Se il ripristino è impossibile e la superficie non è più utilizzabile

Terreno coltivo	da CHF	80.-	a CHF	140.-	per ara
Prati	da CHF	60.-	a CHF	140.-	per ara
Prati magri	da CHF	40.-	a CHF	70.-	per ara
Pascoli	da CHF	20.-	a CHF	40.-	per ara
Giardini	da CHF	150.-	a CHF	250.-	per ara
Suolo boschivo	da CHF	10.-	a CHF	30.-	per ara

³ Ceppi di vite, arbusti, arbusti ornamentali e piante fiorite perenni

Saranno presi in considerazione solamente i costi d'acquisto delle piante giovani della stessa specie.

⁴ Orti

Viene considerata al massimo una perdita di raccolto di CHF 300.- per ara, dedotto il valore dei raccolti già effettuati.

Informazioni generali riguardanti fondssuisse

L'amministrazione di fondssuisse è curata da tre impiegati fissi. Le richieste vengono sbrigate celermente se i dati per la notifica dei danni e la stima sono inseriti per intero e correttamente nel portale per la notifica dei danni. Dato che le verifiche in loco da parte di fondssuisse vengono effettuate soltanto in casi eccezionali, i dati della stima devono illustrare il danno nel modo più esaustivo possibile. Fotografie e schizzi sono oltremodo graditi.

Si invitano i periti a rivolgersi tempestivamente a fondssuisse qualora vi fossero aspetti poco chiari. Siamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione.

Assicurazione contro la grandine: oltre il 50 % dell'insieme delle colture campicole e speciali sono assicurabili contro i danni della grandine. fondssuisse non entra nel merito di danni a colture non assicurate (mancato raccolto). Gli agricoltori sanno infatti che possono assicurare le proprie colture contro la grandine e contro altri danni della natura. Sarebbe scorretto nei riguardi di chi è assicurato risarcire coloro i quali risparmiano sui premi e non sono disposti ad assumersi i rischi.

Per quanto riguarda i lavori di ripristino delle colture danneggiate vale invece l'inverso: fondssuisse entra nel merito dei costi anche se la particella danneggiata non era assicurata. Qualora sia stata stipulata un'assicurazione contro la grandine, i costi di ripristino sono coperti dall'assicurazione, tuttavia non sempre integralmente. I prosciugamenti non vengono ad esempio risarciti. I costi scoperti possono venir notificati a fondssuisse. Da un lato fondssuisse deve provvedere affinché non vi siano versamenti doppi, dall'altro intende evitare ad ogni costo che chi è assicurato sia svantaggiato rispetto a coloro i quali sono sprovvisti di polizza contro la grandine. Per tale motivo si consiglia ai periti e agli esperti di trattare questo tipo di casi in collaborazione con i periti dell'assicurazione "Grandine Svizzera".

Un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione va a tutti coloro che si impegnano a favore di fondssuisse e delle persone che subiscono danni della natura.

Panoramica delle modifiche 2026

Art. 4 Denominazione del Consiglio di fondazione.

Art. 9 Cause di danno: aggiunte le precipitazioni intense, la siccità e il gelo.

Art. 10 Oggetti danneggiati: area circostante l'abitazione; esclusi gli orti; eliminati gli stagni per pesci.

Art. 12 Esclusioni: eliminati siccità e gelo; l'umidità è stata spostata. Effetti prolungati e infestazioni da parassiti restano esclusi, fatto salvo l'art. 19.

Art. 13 Ulteriori esclusioni: il dilavamento della ghiaia è stato trasferito all'art. 19 cpv. 7.

Art. 14 Nuovo articolo sulla prevenzione.

Art. 15a e 15b Procedura di notifica e sistema di stima/perizia dei danni.

Art. 16 Termini: il periodo per il ripristino è generalmente fissato a due anni.

Art. 18 Accertamento del danno e compiti dei periti: disposizioni integrate.

Art. 19 Principi di stima: integrazioni, adeguamenti di singole formulazioni, inclusione di strade in ghiaia e danni causati da animali; la prassi relativa ai sussidi è stata trasferita all'art. 21 cpv. 2.

Art. 20 Tariffe/valori di riferimento: riportati nell'allegato (stato aprile 2025).

Art. 21 Prestazioni di terzi: disposizioni integrate.

Art. 22 Contributi: disposizioni integrate.

Art. 23 Deduzioni: il limite per la deduzione patrimoniale è stato fissato a 1,5 milioni.

Allegato 2: Elenco degli uffici cantonali (giugno 2026)

- AG Dipartimento delle Finanze e delle Risorse, Agricoltura di Argovia, Miglioramenti strutturali e utilizzo del territorio, Tellstrasse 67, 5001 Aarau
- AI Dipartimento dell'Agricoltura e delle Foreste, Ufficio di bonifica, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzello
- AR Assicurazioni Appenzello R., Poststrasse 10, 9102 Herisau
- BE LANAT / Divisione Miglioramenti strutturali e produzione ASP, Servizio specializzato in ingegneria civile e danni causati da eventi naturali, Schwand 17, 3110 Münsingen
- BL Assicurazione immobili di Basilea Campagna, Gräubernstrasse 18, 4410 Liestal
- FR Ufficio dell'agricoltura, Route Jo Siffert 36, Casella postale, 1762 Givisiez
- GE Ufficio cantonale dell'agricoltura e della natura (OCAN), Chemin du Pont-du-centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates
- GL Fondo per i danni alle colture di Glarona, c/o glarnerSach, Zwinglistrasse 6, casella postale, 8750 Glarona
- GR Cassa per i danni causati da eventi naturali dei Grigioni, Ottostrasse 22, 7001 Coira
- JU Ufficio dell'ambiente, Rischi naturali, Chemin du Bel'Oiseau 12, Casella postale 69, 2882 Saint-Ursanne
- LU Agricoltura e foreste (Iawa), Settore Sviluppo rurale, Centralstrasse 33, Casella postale, 6210 Sursee
- NE Servizio dell'agricoltura, Ufficio per il miglioramento strutturale, Route de l'Aurore 1, 2053 Cernier
- NW Fondo di assistenza di Nidwalden, c/o Nidwaldner Sachversicherung, Riedenmatt 1, Casella postale, 6371 Stans
- OW Ufficio per l'agricoltura e l'ambiente (ALU), Miglioramenti strutturali e diritto fondiario, St. Antonistrasse 4, 6060 Sarnen
- SG Dipartimento delle Finanze del Cantone di San Gallo, Cassa di assistenza cantonale, Davidstrasse 35, 9001 San Gallo
- SH Ufficio dell'agricoltura del Cantone di Sciaffusa, Sviluppo rurale, Charlottenweg 2a, 8212 Neuhausen am Rheinfall
- SO Assicurazione immobili di Soletta, Baselstrasse 40, 4500 Soletta
- SZ Ufficio per l'agricoltura, Sezione Miglioramenti strutturali, Hirschstrasse 15, casella postale 5183, 6431 Svitto
- TG Ufficio dell'agricoltura del Cantone di Turgovia, Staubeggstrasse 3, 8510 Frauenfeld
- TI Segreteria generale del DI, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona
- UR Ufficio per l'agricoltura, Sezione Miglioramenti fondiari, A Pro Strasse 46, 6462 Seedorf
- VD Direzione generale dell'agricoltura, della viticoltura e degli affari veterinari (DGAV), Avenue de Marcelin 29, 1110 Morges